

**COMUNE DI PRAIA A MARE**

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS)

Tel. 0985.72353 – fax 0985.72555

e.mail:

protocollo.praia@asmepec.it

VERBALE DI SEDUTA

CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 5 DATA 12/05/2021

OGGETTO: “NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA – APPROVAZIONE.”

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di Maggio alle ore 9,40 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, come da avvisi scritti notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta *straordinaria ed urgente*, aperta al pubblico in linea con la normativa vigente anti- Covid-19 - in prima convocazione.

Risultano presenti all'appello nominale i Signori:

			PRESENTI
1	PRATICO' Antonio	SINDACO	SI
2	MAIORANA Anna	CONSIGLIERE	SI
3	DEPRESBITERIS Roberto	CONSIGLIERE	SI
4	DEPRESBITERIS Angelo	CONSIGLIERE	SI
2	DEPRESBITERIS Laura	CONSIGLIERE	SI
6	FORTUNATO Pasquale	CONSIGLIERE	SI
7	MARSIGLIA Fernando	CONSIGLIERE	SI
8	FILIPPELLI Carmela	CONSIGLIERE	SI
9	SCORZA Norina	CONSIGLIERE	SI
10	MARSIGLIA Francesco	CONSIGLIERE	SI
11	MALVAROSA Maria Pia	CONSIGLIERE	SI
12	CARRAVETTA Carolina R.	CONSIGLIERE	SI
13	DE LORENZO Antonino	CONSIGLIERE	NO

Totale: Presenti: 12 – Assenti: 1 (Dott. Antonino De Lorenzo).Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale** Dott. Silvio BASTARDI con funzioni di verbalizzante.Il **Sindaco – Presidente, Antonio Praticò**, verificato il numero legale, dichiara validamente costituita l'adunanza.Il Sindaco – Presidente pone in discussione il primo punto all'o.d.g. **“NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA – APPROVAZIONE”**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta relativa a **“NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA – APPROVAZIONE”**.

Visto l'allegato verbale;

Ravvisata la propria competenza;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili competenti, che allegati al presente atto ne diventano parte integrante e sostanziale;

con voti espressi nelle forme di legge e di seguito riportati per alzata di mano:

Favorevoli: otto (Maggioranza).


Astenuti: quattro (Norina S., Marsiglia F., Malvarosa M.P., Carravetta C.R.).

Contrari /

DELIBERA

1) DI APPROVARE integralmente l'allegata proposta, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante l'oggetto **“NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA – APPROVAZIONE”**.







COMUNE DI PRAIA A MARE
PROVINCIA DI COSENZA
Piazza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS)
Tel. 0985.72353 – fax 0985.72555



Processo verbale, riferito alla seduta consiliare del 12.05.2021, con oggetto: ” Nuovo Regolamento per la disciplina ed utilizzo degli impianti di videosorveglianza urbana – Approvazione”.

Preliminarmente, su impulso del Sindaco, nella qualità di Presidente del Consiglio comunale, il Segretario comunale procede con l’appello nominale , all’esito del quale risulta assente il consigliere Antonino De Lorenzo.

Illustra la proposta il Sindaco. In particolare, il Regolamento recepisce le nuove esigenze del territorio . Per la parte non interessata dalla infrastruttura comunale si prevedono incentivi nei casi di privati che intendano dotarsi di impianti di videosorveglianza, di tipo residenziale, da porre a disposizione del servizio pubblico.

Il Regolamento viene dato integralmente per letto .

Il Consigliere comunale, Carravetta Rossella Carolina, dà lettura integrale del proprio intervento che si allega al processo verbale per farne parte integrante e sostanziale (all.1).

Il Gruppo Noi Per Praia anticipa voto di astensione sulla scorta di quanto motivato.

Con voti espressi per alzata di mano e di seguito riportati :

Favorevoli : otto

Astenuti: quattro (Norina Scorza, Francesco Marsiglia, Maria Pia Malvarosa, Carravetta Rossella Carolina)

Contrari /

All’esito della votazione, viene disposta approvazione della proposta in discussione.

Praia a Mare ,12.05.2021



**E' verbale
Il Segretario comunale
Dr. Silvio Bastardi**

PUNTO 1

NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA – APPROVAZIONE;

Pur essendo d'accordo con la realizzazione di sistemi di video-sorveglianza a tutela della sicurezza di tutti i cittadini praiesi e non solo, una digressione è d'obbligo. Sin dal non troppo lontano 2017, quando durante la campagna elettorale, l'ex consigliere di minoranza Davide Marcucci e l'attuale consigliera Maria Pia Malvarosa suggerivano entrambi, seppur per ragioni diverse, un maggior controllo del territorio comunale, l'uno veniva schernito pubblicamente e all'altra veniva risposto che, la video-sorveglianza poteva essere causa di violazione della privacy.

E allo stesso modo, quando il 4 novembre 2019 il Sindaco informa la cittadinanza tramite la pagina Facebook dell'Ente, dell'acquisto di suddetto impianto, ancora una volta "Noi per Praia" interviene l'11 novembre 2019 tramite comunicato sottolineando un aspetto fondamentale.

Ovvero:

L'amministrazione comunale avrebbe potuto aderire, come alcuni comuni limitrofi (ad esempio San Nicola Arcella e Scalea) al finanziamento statale per la realizzazione di sistemi di video-sorveglianza, in linea con il D.L. 14/2017 convertito in L. 48/2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", dove il Governo stanziò ben 37 milioni di euro per il triennio 2017-2019.

Tra i comuni richiedenti non rientrava ovviamente Praia a Mare.

Il Gruppo "Noi per Praia" non contesta l'iniziativa e l'attuazione del sistema in oggetto, con i quali in linea di massima è sempre stato d'accordo, seppure ignorato, ma **CONTESTA FERMAMENTE** la scelta, ancora una volta, di far gravare sulle tasche dei cittadini la realizzazione di progetti.

Per i motivi sopra esposti, il gruppo politico "Noi per Praia" si astiene dal voto.

IL GRUPPO NOI PER PRAIA

Norina Scolza

Maria Pia Malvarosa

Francesco Marsiglia

Carolina Rossella Carravetta

Carolina Rossella Carravetta



COMUNE DI PRAIA A MARE
PROVINCIA DI COSENZA
Piazza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS)
Tel. 0985.72353 - fax 0985.72555



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con la proposta di questo regolamento si intende garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di Praia a Mare (CS) nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento, al Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche RGPD), al conseguente D.Lgs. 101/2018, al novellato D.Lgs. 196/2003 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) ed al D.Lgs. 51/2018 che ha recepito la direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Che il quadro normativo in materia di sicurezza ha attribuito ai sindaci il compito di sovrintendere alla vigilanza, all'ordine e alla sicurezza pubblica. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, concorre ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministero dell'Interno. Da tale quadro emerge che sussistono specifiche funzioni attribuite sia al sindaco, quale ufficiale del Governo, sia ai comuni, rispetto alle quali i medesimi soggetti possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine di tutelare la sicurezza urbana. Il trattamento dei dati effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza deve, in ogni caso, rispettare gli oneri imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Considerato che il Comune di Praia a Mare ha indetto gara d'appalto per dotarsi di un sistema di videosorveglianza basato su telecamere digitali collegate ad un apparato centralizzato di registrazione.

Che le telecamere verranno posizionate nei punti nevralgici del territorio e tramite le stesse il sistema acquisirà e registrerà i dati relativi a immagini e video in formato digitale. I file dati contenenti video e immagini nei quali siano riconoscibili persone rientreranno nella categoria dei dati personali, in particolare qualora sia possibile l'identificazione del soggetto.

Che le attività legate alla videosorveglianza del territorio interferiscono quindi con il diritto alla riservatezza delle persone eventualmente presenti nell'area d'azione delle telecamere.

Considerato che è necessario, per tale ragione, approvare un regolamento che garantisca e disciplini il trattamento dei dati personali, in modo tale che l'attività si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Che a tal fine si propone l'adozione della bozza di regolamento allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che peraltro è aggiornata alla nuova normativa europea in tema di privacy e costituisce presupposto essenziale per poter procedere all'utilizzo del sistema medesimo.

Alla luce di quanto brevemente esposto si propone l'approvazione del "Regolamento del sistema di Videosorveglianza" del Comune di Praia a Mare composto da n. 39 articoli, abrogando il vigente regolamento.

Ciò premesso;

- Di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina ed utilizzo degli impianti di videosorveglianza urbana del Comune di Praia a Mare, costituito da n. 39 articoli.

Praia a Mare, 10/05/2021

PROPOSTA





COMUNE DI PRAIA A MARE
PROVINCIA DI COSENZA
Piazza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS)
Tel. 0985.72353 – fax 0985.72555



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 5 del 12/05/2021

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Norme di riferimento
- Art. 4 - Principi generali del trattamento dati mediante il sistema di videosorveglianza
- Art. 5 - Finalità dei sistemi

CAPO II - SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO

- Art. 6 - Soggetti

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 7 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 8 - Trattamento e conservazione dei dati
- Art. 9 - Informativa
- Art. 10 - Comunicazione e diffusione dei dati personali a enti o organismi pubblici
- Art. 11 - Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada
- Art. 12 - Controllo deposito di rifiuti
- Art. 13 - Altri strumenti di rilevazione immagini: droni
- Art. 14 - Utilizzo di particolari sistemi mobili e non
- Art. 15 - Integrazione del sistema su iniziativa di privati
- Art. 16 - Immobili di proprietà o in gestione dell'amministrazione comunale, ivi compresi gli edifici scolastici
- Art. 17 - Utilizzo di web-cam o camera-on-line con scopi promozionali-turistici
- Art. 18 - Censimento impianti privati di videosorveglianza
- Art. 19 - Cessazione del trattamento dei dati personali
- Art. 20 - Diritti dell'interessato
- Art. 21 - Accesso ai filmati
- Art. 22 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati
- Art. 23 - Utilizzo in ambienti di lavoro

CAPO IV - MISURE DI SICUREZZA

- Art. 24 - Sicurezza dei dati personali
- Art. 25 - Accesso alle centrali di controllo
- Art. 26 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 27 - Persone autorizzate ad accedere alla sala operativa della videosorveglianza urbana

Art. 28 - Nomina incaricati autorizzati all'accesso alla sala operativa della videosorveglianza urbana

Art. 29 - Accesso ai sistemi e parole chiave per la videosorveglianza urbana

Art. 30 - Obblighi degli operatori incaricati al trattamento

Art. 31 - Sicurezza nelle trasmissioni

Art. 32 - Utilizzo degli strumenti e dei supporti di memorizzazione

CAPO V - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 33 - Tutela

CAPO VI – ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 34 - Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Art. 35 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Art. 36 - Provvedimenti attuativi

Art. 37 - Modifiche regolamentari

Art. 38 - Entrata in vigore

Art. 39 - Norma di rinvio

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali, gestiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati, gestiti ed impiegati nel territorio del Comune di Praia a Mare;
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, che si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini ed eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo;
3. Qualora tali immagini rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza;
4. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di Praia a Mare (CS) nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
5. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento, al Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche RGPD), al conseguente D.Lgs. 101/2018, al novellato D.Lgs. 196/2003 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) ed al D.Lgs. 51/2018 che ha recepito la direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
6. E' peraltro consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività istituzionali, produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 2

Definizioni

1. Il quadro normativo in materia di sicurezza ha attribuito ai sindaci il compito di sovrintendere alla vigilanza, all'ordine e alla sicurezza pubblica. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, concorre ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministero dell'Interno. Da tale quadro emerge che sussistono specifiche funzioni attribuite sia al sindaco, quale ufficiale del Governo, sia ai comuni, rispetto alle quali i medesimi soggetti possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine di tutelare la sicurezza urbana.
2. Il trattamento dei dati effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza deve, in ogni caso, rispettare gli oneri imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. I dati personali sono trattati a mezzo del sistema di videosorveglianza nel rispetto del principio di

liceità, in esecuzione dei compiti interesse pubblico.

4. I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di correttezza e trasparenza, ovvero sono rese conoscibili alle persone fisiche, anche a mezzo del presente regolamento, le modalità di raccolta, utilizzo, consultazione dei dati registrati dai sistemi di videosorveglianza.

5. Il trattamento dei dati personali a mezzo dei sistemi di videosorveglianza è effettuato esclusivamente per le finalità indicate nel presente Regolamento.

6. Il trattamento dei dati personali a mezzo dei sistemi di videosorveglianza è effettuato nel rispetto del principio di "minimizzazione dei dati".

7. I sistemi di videosorveglianza utilizzati dal Comune di Praia a Mare garantiranno la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati registrati, oltre che sistemi di sistemi di cancellazione automatica.

8. I sistemi di videosorveglianza saranno conformati già in origine in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati registrati sin dal momento della progettazione oltre che nell'implementazione dei sistemi stessi.

9. I sistemi di videosorveglianza saranno realizzati garantendo un impiego di mezzi e tecnologie proporzionato alle finalità perseguite.

10. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "*Codice*", il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per "*impianto di videosorveglianza*", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento;

c) per sistema di Videosorveglianza: un sistema attraverso il quale si effettua la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale l'utilizzo di immagini e videoriprese relative a persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente;

d) per sistema di Geolocalizzazione: un sistema attraverso il quale si effettua la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale l'utilizzo di informazioni sulla localizzazione geografica relative a persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente;

e) per "*banca dati*", il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;

f) per "*trattamento*", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;

g) per "*dato personale*", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;

h) per "*titolare del trattamento*": secondo l'art. 4 del RGPD è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali". Nel contesto di questo Regolamento, il titolare è il Comune di Praia a Mare (CS), cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

i) per "*responsabile del trattamento dei dati personali*", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;

- j) per “*responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza*”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all’installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- k) per “*incaricati*”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- l) per “*interessato*”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- m) per “*comunicazione*”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) per “*diffusione*”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- o) per “*dato anonimo*”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- p) per “*blocco*”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- q) RGPD: acronimo di “Regolamento Generale di Protezione dei Dati” - è il Regolamento UE 2016/679 relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- r) Supervisore: è il soggetto, designato dal Titolare, che sovrintende l’utilizzo di un sistema di gestione delle informazioni, coordinando le attività dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati.
- s) per “*profilazione*”, qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- t) per “*pseudonimizzazione*”, il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- u) per “*terzo*”, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile; per «violazione dei dati personali», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- z) Per tutte le altre definizioni utilizzate in tale Regolamento si rimanda all’art. 4 del RGPD.

Art. 3

Norme di riferimento

1. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto da:

- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Direttiva UE 2016/680 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- DPR del 15/01/2018, n. 15, recante “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.
- Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09/08/2008) in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- Legge n. 38/2009 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori”;
- Circolari del Ministero dell'Interno n. 558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n. 558/A/421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2 marzo 2012;
- Art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- D.lgs. 51/2018, dalla L.101/2018, nonché dalle specifiche prescrizioni in materia di videosorveglianza.

Art. 4

Principi generali del trattamento dati mediante il sistema di videosorveglianza

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento;
2. il trattamento dati viene acquisito dal sistema di videosorveglianza del Comune di Praia a Mare (CS), collegato alle centrali di controllo ubicate presso le sedi del Corpo di Polizia Locale;
3. Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza urbana i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per tutela della sicurezza urbana, la cui definizione è stata da ultimo riformulata dal D.L. 14/2017, convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48, all'art. 4 e meglio definita come il “bene pubblico” che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, da potenziare con accordi/patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza. Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione dal Comune di Praia a Mare (CS), attengono

in via principale alla tutela della sicurezza urbana, alla tutela della sicurezza pubblica, alla tutela del patrimonio comunale, alla tutela della protezione civile e della salute, alla tutela della sicurezza stradale, alla tutela ambientale ed al presidio eventuale anche di ulteriori attività di polizia amministrativa, come il controllo sulla circolazione dei veicoli e la tutela ambientale;

4. La visione delle riprese della videosorveglianza urbana può essere effettuata, altresì, presso le sedi dagli Organi di Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia abilitati alla interconnessione sulla base di specifici accordi e/o progetti diretti a regolare i rapporti di collaborazione interforze.

5. Si riassumono di seguito i principi per la gestione dei sistemi / impianti e per il trattamento dei dati:

- **Principio di liceità** – Il trattamento di dati personali eseguito attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito allorché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune ed il Corpo di Polizia Locale. Il trattamento dati è effettuato dal Comune di Praia a Mare (CS) esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- **Principio di necessità** - Sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
- **Principio di proporzionalità** - Nella commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo qualora altre misure siano state preventivamente ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti (es. controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi). In ogni caso l'Ente garantisce che il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da controllare e/o proteggere;
- **Principio di finalità** – Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. È consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti;

Art. 5

Finalità dei sistemi

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, per quanto di competenza del Comune di Praia a Mare, sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune stesso dalla normativa vigente e, in particolare, dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, dalla legge regionale Calabria n. 15/2018. Inoltre dal D.M. 5 agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito in legge 24 luglio 2008 n. 125, dal D.L. 23 febbraio 2009, n.11, convertito in legge 23 aprile 2009, n.38, recante "Misure urgenti in materia di pubblica sicurezza e di contrasto alla

violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, nonché alle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Praia a Mare (Regolamenti Comunali vigenti ed Ordinanze Sindacali).

2. Il sistema di videosorveglianza è finalizzato a tutelare la sicurezza urbana, così come definita dall'articolo 6 della legge 38/2009, dal Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008 e dal Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, ed a concorrere alla tutela della sicurezza integrata in collaborazione con le forze di polizia dedicate.

3. Nello specifico il Comune di Praia a Mare, intende supportare con la messa a disposizione del sistema di videosorveglianza azioni volte a:

- prevenire illeciti e fatti criminosi attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere a sorveglianza di aree pubbliche è in grado di esercitare;
- sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità, o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- accertare e contestare illeciti e fatti criminosi qualora avvengano nelle zone controllate dalle telecamere ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire;
- aumentare il livello di percezione da parte dei cittadini dell'efficacia delle misure adottate in maniera di sicurezza urbana attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate;
- rilevare e controllare le targhe dei veicoli in transito attraverso telecamere per la lettura targhe OCR in grado di leggere le targhe e trasformarle in una stringa alfa numerica, al fine di poter disporre di utili elementi per l'avvio di eventuali accertamenti connessi con la sicurezza urbana per prevenire e sanzionare irregolarità di tipo amministrativo.

Inoltre il sistema è finalizzato:

- alla tutela dell'integrità del patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune di Praia a Mare da atti vandalici e danneggiamenti;
- al controllo di aree pubbliche o aperte al pubblico;
- al controllo del territorio in occasione di eventi a rilevante partecipazione di pubblico;
- al controllo del traffico veicolare e alla prevenzione dei problemi inerenti la viabilità;
- alla ricostruzione, ove possibile, della dinamica degli incidenti stradali;
- a rilevare le infrazioni al Codice della Strada, nel rispetto delle norme specifiche che regolano la materia;
- a contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti ed il degrado urbano anche attraverso l'attivazione di dispositivi portatili denominati "fototrappole". L'utilizzo di tali sistemi è altresì demandato al personale dipendente e non in possesso della qualifica di Ispettore Ambientale Comunale nominato in base al vigente Regolamento Comunale.
- presso il centro di raccolta comunale, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti secondo le rispettive Ordinanze e/o Regolamenti vigenti;
- alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione di comportamenti illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, oltre che al monitoraggio per il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

4. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza comunale, o di sua porzione definita, per la tutela della sicurezza urbana integrata attraverso il sistematico accesso delle forze di polizia delegate alla funzione specifica in forza di legge, dovrà essere disciplinato ed organizzato anche operativamente per la tutela dei dati personali con appositi accordi/convenzioni ed individuazione di titolari/responsabili del trattamento.

5. Il Comune di Praia a Mare, in ogni caso, garantisce su richiesta formale delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, la messa a disposizione delle registrazioni video con le modalità del presente regolamento.

6. Il sistema di videosorveglianza può comportare il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali eventualmente munite di algoritmi di analisi video, metadattazione, conteggio delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a black list o altre banche dati, in grado di verificare in tempo reale i dati e/o la regolarità di un transito di un veicolo, in conformità alla dpia.

7. Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi strettamente necessari alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5 RGPD e delle vigenti normative e regolamenti;

CAPO II - SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO

Art. 6

Soggetti

1. Per le immagini riprese e/o registrate nel Comune di Praia a Mare titolare dei dati è il Comune medesimo.

2. Designati al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza sono:

- il Comandante del servizio di Polizia Locale per le telecamere collegate alla centrale operativa;
- gli altri dirigenti dei servizi competenti per le telecamere a tutela del patrimonio comunale o non collegate alla centrale operativa della polizia locale.

Tali designati vengono puntualmente individuati con atto del Comune titolare in relazione al trattamento delle immagini di propria competenza, così come definito nel paragrafo 1 del presente articolo, con cui impartire direttive e fornire indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza. Possono essere individuati dal Comune per il proprio ambito di competenza ulteriori designati in ragione di necessità.

3. I designati individuano e nominano, con proprio provvedimento, gli autorizzati alla gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio e con specifici limiti di azione.

4. L'amministratore o gli amministratori di sistema sono designati dai Comuni per ambito di competenza. Nell'atto di designazione il Comune, in qualità di titolare del trattamento, può impartire direttive e fornire indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza.

5. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi;

6. A tutti i designati e gli autorizzati - previa specifica formazione - saranno distribuite idonee istruzioni.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 7

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza;
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video, anche con utilizzo di algoritmi, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa del Corpo di Polizia Locale, che potrà visionarle esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali;
3. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 8. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione ove tecnicamente possibile - mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati;

Art. 8

Trattamento e Conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento effettuato con l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relativa alla protezione delle persone fisiche sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 5 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per le telecamere collegate alla centrale operativa del Corpo di Polizia Locale per un periodo ordinariamente non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, che possono essere estesi fino a 90 giorni tenuto conto delle esigenze specifiche e documentate di indagine e di prevenzione dei reati, con particolare riferimento ai varchi lettura targhe e previa segmentazione degli accessi da effettuare in relazione a specifiche ed evidenti esigenze investigative e di polizia giudiziaria nonché specifiche richieste da parte dell'Autorità prefettizia e giudiziaria.
 - e) conservati per le telecamere a tutela del solo patrimonio comunale (o per altre telecamere non collegate alla centrale operativa del Corpo di Polizia Locale) per un periodo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali e diverse esigenze debitamente documentate.
2. Ogni decisione volta alla conservazione dei dati per un periodo più esteso rispetto a quello indicato dovrà essere ampiamente giustificata tramite idonea documentazione comprovante le ragioni di detta esigenza.

Art. 9

Informativa

1. I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere sempre informati mediante appositi cartelli, nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente. A tal fine il Titolare utilizzerà una informativa cosiddetta di "primo" e di "secondo" livello. Quanto all'informativa di "primo livello", finalizzata per relazionarsi in modo primario e diretto con l'interessato, il Titolare utilizzerà un cartello di avvertimento per dare una visione di insieme del trattamento previsto in modo facilmente visibile, comprensibile e chiaramente leggibile in ogni condizione di illuminazione ambientale. Il cartello è posizionato prima dell'accesso nell'area monitorata. Detto cartello riporterà le informazioni più importanti, comprese quelle di maggior impatto per l'interessato (es. finalità del trattamento, identità del Titolare/Supervisore, i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati e i diritti degli interessati, il periodo di conservazione, la modalità di trasmissione). Verrà inoltre riportato anche il luogo ove l'interessato potrà prendere visione dell'informativa per esteso, cosiddetta di "secondo livello". Quest'ultima verrà resa disponibile in luogo facilmente accessibile all'interessato, come il sito istituzionale dell'Ente, e dovrà contenere tutte le informazioni obbligatorie previste dall'art. 13 RGPD. Nel medesimo luogo sarà resa disponibile altresì la geo-localizzazione delle telecamere presenti sul territorio comunale.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, possono essere installati più cartelli.
3. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati;
4. Il Comune di Praia a Mare, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente all'ingresso della cittadina, su cui sarà riportata la seguente dicitura: "Comune di Praia a Mare – Corpo Polizia Locale – AREA VIDEOSORVEGLIATA. La registrazione è effettuata dal Corpo di Polizia Locale per fini di sicurezza urbana e controllo del traffico".

Art. 10

Comunicazione e diffusione dei dati personali a Enti o organismi pubblici

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, da parte del Comune di Praia a Mare (CS) a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 19, comma 2, del Codice;
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dai responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità;
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Articolo 11

Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada

1. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di impianti elettronici di rilevamento automatico delle violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, costituisce trattamento di dati personali e non forma oggetto di disciplina specifica; al riguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente regolamento, salvo le seguenti ulteriori specificazioni:
 - vengono raccolti solo i dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare, fra cui la sicurezza stradale;
 - modalità di accertamento delle violazioni al C.d.S.:
 1. contestazione immediata;
 2. con apparecchiature omologate per l'accertamento automatico per le violazioni (art.201 comma 1 bis lett. g bis);
 3. accertamento da remoto per mancanza di copertura assicurativa, ai sensi dell'art.193 C.d.S. previo utilizzo di apparecchiature per l'accertamento di violazioni diverse e richiesta all'utente di apposita documentazione (art.193 commi 4 ter,4 quater e quinquies).
 - le risultanze fotografiche sono utilizzate per accertare violazioni alle disposizioni in materia di circolazione stradale, come previsto dall'art.201 C.d.S e relative circolari inerenti gli accertamenti mediante dispositivi o apparati di rilevamento (circolare n.300/A/001/16/101/3/3/9 del 11/2/2016);
 - l'impianto elettronico di rilevamento circoscrive la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino accertate violazioni in materia di Codice della Strada;
 - le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dal Codice della Strada; le stesse non vengono inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto;
 - la documentazione video-fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale, al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione;
 - le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria;
 - le postazioni dei varchi elettronici recano l'informativa in ordine alla circostanza che viene svolta attività di registrazione di immagini e conseguente trattamento dei dati personali;
 - i dati rilevati sono accessibili anche per fini di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
2. Sono in ogni caso da applicare le disposizioni contenute nella "Direttiva finalizzata a garantire un'azione coordinata delle forze di polizia per la prevenzione ed il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali" del 21/7/2017 a cura del

Articolo 12

Controllo deposito di rifiuti

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di telecamere risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e/o di sostanze pericolose, qualora non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
2. Analogamente, l'utilizzo di telecamere è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).
3. Per tali finalità, nel rispetto dei principi espressi nel presente Regolamento, potranno anche essere utilizzati telecamere di tipo riposizionabile o modulari (fototrappole).
4. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di telecamere per le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, costituisce trattamento di dati personali e non forma oggetto di disciplina specifica; al riguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente regolamento, salvo le seguenti ulteriori specificazioni:
 - vengono raccolti solo i dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare, fra cui la sicurezza urbana e la tutela ambientale;
 - le risultanze fotografiche sono utilizzate solo per accertare violazioni alle disposizioni in materia di utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose ed alle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
 - le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa; le stesse non vengono inviate al domicilio del contravventore, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto. La documentazione video-fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale, al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione;
 - le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria;
 - le aree soggette a controllo recano l'informativa in ordine alla circostanza che viene svolta attività di registrazione di immagini e conseguente trattamento dei dati personali, a meno che non esistano finalità di sicurezza o necessità di indagini di polizia giudiziaria che la escludano;
 - i dati rilevati sono accessibili anche per fini di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Articolo 13

Altri strumenti di rilevazione immagini: droni

1. Il Comando di Polizia Locale per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali. In particolare può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Piletaggio remoto – droni – per l'esecuzione di riprese esclusivamente per finalità di prevenzione volte alla tutela di specifici e contestuali motivi di sicurezza urbana nonché per attività di prevenzione, indagine e perseguimento di reati. In ogni caso, i dispositivi ed il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.
2. Le modalità di impiego di tali dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comando di Polizia Locale e gli stessi dovranno essere utilizzati da personale abilitato. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dal presente regolamento nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

Art. 14

Utilizzo di particolari sistemi mobili e non

1. Il sistema di videosorveglianza in uso al Corpo di Polizia Locale di Praia a Mare (CS) comprende apparecchi mobili e non quali, quali:
 - body cam e dash cam;
 - street control;
 - strumenti per la rilevazione della velocità dei veicoli;
 - sistemi per la rilevazione delle infrazioni semaforiche;
 - fototrappole e sistemi mobili di videosorveglianza.
2. Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio delle Body Cam (ossia sistemi di ripresa indossabili) e delle Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D.Lgs. 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria". Il Comandante del Corpo curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate nel caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi e dei dati trattati;
3. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli

operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1;

4. Spetta all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria che impiega direttamente il reparto operativo impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità. Lo stesso ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata all'Ufficiale responsabile, il quale provvederà alla sua consegna presso il Corpo di appartenenza;

5. Il Corpo di Polizia Locale può dotarsi di telecamere riposizionabili, anche del tipo foto-trappola, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comandante del Corpo di Polizia Locale;

6. Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi, solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.Lgs. 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree;

7. Il Corpo di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali. In particolare può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto – droni – sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comandante di Polizia Locale;

8. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui all'art. 11 del Codice ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Articolo 15

Integrazione del sistema su iniziativa di privati

1. Privati cittadini ed aziende, singolarmente od in forma associata, possono, previa convenzione approvata dalla Giunta, partecipare all'estensione ed all'implementazione del sistema di videosorveglianza comunale mediante l'acquisto diretto e la concessione in uso al Comune della strumentazione utile ad integrare l'impianto esistente. Tali impianti, una volta realizzati, possono essere utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulle immagini, sulle riprese video, sulla gestione e sul trattamento dei dati, sulla tecnologia connessa e sulla gestione dei dispositivi. -

2. Il Comune, accetta la cessione d'uso dei dispositivi e degli accessori solo se abbia preventivamente valutato con esito positivo l'idoneità del sito e la compatibilità dei dispositivi con il sistema comunale.

3. Tale strumentazione (per lo più telecamere, illuminatori I/R e radio) dovrà essere fornita "chiavi in mano", ovvero installata e comprensiva del collegamento alla centrale di gestione del sistema di videosorveglianza comunale e di quant'altro tecnicamente ritenuto necessario. Unico onere del Comune, in tale fase, sarà la predisposizione al collegamento elettrico per le citate strumentazioni alla rete pubblica.
4. Diversi accordi di acquisizione della disponibilità dei dispositivi (proprietà, comodato, leasing, ...) così come di suddivisione della spesa potranno essere raggiunti in base a particolari esigenze di interesse pubblico.
5. In accordo con il Comune e previa stipula di apposita convenzione, i soggetti privati che hanno ceduto i propri impianti di videosorveglianza ai sensi del presente articolo, possono decidere, con oneri a proprio carico, di affidare il controllo in tempo reale delle immagini ad un istituto di vigilanza privato, con il compito di allertare ed interessare in tempo reale le Forze di Polizia in caso di situazioni anomale.
6. La collocazione, l'uso e/o la visione degli apparecchi forniti dai soggetti di cui al comma 1, pur inglobando e/o interessando accessi di interesse privato, dovranno comunque avere una preminente rilevanza pubblica (vincolo d'immagine su aree pubbliche, pur inglobando accessi privati), certificata da una specifica relazione del comando di polizia locale, alla quale è demandata altresì l'individuazione delle caratteristiche tecniche minime delle strumentazioni offerte di cui al presente articolo.
7. Il responsabile della gestione del sistema di cui all'articolo 3 dovrà adottare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per individuare gli eventuali settori di ripresa delle telecamere che possono insistere su aree private, ad elevato rischio di violazione della privacy, e provvedere al loro oscuramento di ripresa. Per ogni singola zona soggetta a videosorveglianza potranno essere individuate delle zone da oscurare, cioè potrà essere inibita la visualizzazione di particolari siti in maniera elettronica, (c.d. "Privacy Zone", come finestre di abitazioni, farmacie, luoghi di cura ed altro), anche su richiesta di singoli soggetti.
8. Per tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione, residenziale e non, soggetti a PUA (Piani Urbanistici Attuativi) e per quelli soggetti a intervento diretto tramite PdC (Permesso di costruire) convenzionato od altro titolo edilizio, ove siano previste nuove strade classificate come pubbliche o come private a uso pubblico, è d'obbligo per il soggetto attuatore assumere le spese e gli oneri per realizzare un sistema di videosorveglianza compatibile con l'impianto comunale, che sorvegli l'ingresso e l'uscita della strada. Si applicano in tale caso le disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 16

Immobili di proprietà o in gestione dell'amministrazione comunale, ivi compresi gli edifici scolastici

1. Il Comune può realizzare impianti di videosorveglianza negli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale ivi compresi gli edifici scolastici, al fine di tutelare gli edifici e i beni da atti vandalici, nonché il personale operante e gli utenti del servizio, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate.
2. Gli impianti degli edifici scolastici saranno attivati in automatico negli orari di chiusura degli istituti; sarà vietato, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola. I dirigenti scolastici dovranno fornire alla polizia municipale, entro il 30 settembre di ogni anno, i giorni e gli orari nei quali è necessario mantenere attivo l'impianto di videosorveglianza.
3. Laddove le riprese delle immagini dovesse riguardare anche le aree perimetrali esterne degli

edifici, l'angolo visuale sarà delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

4. L'installazione dei sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici garantirà in ogni caso il diritto dello studente alla riservatezza, prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.

Articolo 17

Utilizzo di web-cam o camera-on-line con scopi promozionali-turistici

1. Il Comune può rendere disponibili sul proprio sito web istituzionale le riprese video acquisite dalle telecamere appositamente installate allo scopo di rilevazione di immagini a fini promozionali-turistici.
2. La finalità che l'Amministrazione si prefigge è quella di promuovere l'immagine del comune attraverso riprese suggestive di particolari zone e/o monumenti.
3. Tali immagini saranno disponibili in rete con modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi.

Articolo 18

Censimento impianti privati di videosorveglianza

1. I titolari di impianti di videosorveglianza attivi nel territorio comunale sono tenuti a comunicare al Corpo di Polizia Locale del Comune di Praia a Mare, esclusivamente a mezzo PEC polizia.praiaamare@asmepec.it, entro 30 giorni dalla loro installazione o comunque dall'entrata in vigore del presente regolamento, i principali dati riferiti agli impianti, in particolare:
 - a) ubicazione e dettagli tecnici dell'impianto;
 - b) dati identificativi e reperibilità del titolare dell'impianto;
 - c) dati identificativi e reperibilità del responsabile del trattamento.
2. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine di 30 giorni, il titolare dell'impianto è tenuto a comunicare eventuali variazioni dei dati precedentemente comunicati.
3. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione gli impianti che insistono su aree private che registrano esclusivamente immagini all'interno di spazi privati, di abitazioni e/o loro pertinenze esclusive.
4. I dati comunicati sono trattati nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e sono resi disponibili esclusivamente agli organi di Polizia in relazione a specifiche richieste per finalità di sicurezza urbana, prevenzione e repressione reati.

Art. 19

Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art 2 del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Art. 20

Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto compatibilmente con i fini investigativi a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati ex art. d. lgs 51/2018:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali ed in generale di tutto quanto previsto ex art. 13 RGPD e art. 10 e ss. D.Lgs. 51/2018;
 - c) di ottenere:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - la cancellazione nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/679 qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 del RGPD, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d) di opporsi nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/679, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21 del RGPD. Il designato informerà l'interessato sull'esistenza o meno di motivi legittimi prevalenti;
 - e) di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi specificate all'art. 18 del RGPD. In tali casi i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico;
2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al titolare o al designato al trattamento dati. È considerata sempre l'opportunità di coinvolgere il Responsabile della Protezione Dati;
3. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare le informazioni utili alla sua identificazione tramite il sistema di videosorveglianza, fra cui il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa. Il designato accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà

altresi il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della loro acquisizione, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4 del RGPD;

4. Qualora non sia possibile identificare l'interessato (o in caso di richieste eccessive o manifestamente infondate) il designato – previa adeguata motivazione ed entro i termini di 7 giorni dalla richiesta – informerà l'interessato dell'impossibilità di dare seguito alla richiesta;

5. Per ciascuna delle richieste di accesso può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 21

Accesso ai filmati

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, di cui all'articolo precedente del presente regolamento, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.

2. Ordinariamente ogni richiesta dovrà essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al designato del trattamento dei dati competente entro il periodo previsto dal presente Regolamento per la conservazione dei dati.

3. Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e la polizia giudiziaria possono acquisire copia delle riprese in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta.

4. È consentito solo all'Autorità Giudiziaria ed alla Polizia Giudiziaria di acquisire copia delle immagini. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.

5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente;

6. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'Art. 391-quater c.p.p., può richiedere copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando specifica richiesta al designato del trattamento dei dati, previo il pagamento delle relative spese;

7. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento dati che i filmati siano conservati oltre i termini di Legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. La richiesta deve comunque pervenire entro i termini di conservazione previsti. Spetta all'Organo di polizia in questione procedere a presentare formale richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta dovrà comunque pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati;

8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal designato del trattamento dei dati deve lasciare traccia delle operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, in modo da garantire la genuinità dei dati stessi;

9. Possono essere divulgate, in casi eccezionali, immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato al fine di non consentire l'identificazione dei soggetti;

10. Salvo l'ipotesi di conservazione per diverse finalità, i dati si intendono disponibili per i normali tempi di conservazione.

Art. 22

Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35 RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante i sistemi oggetto del presente regolamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare provvederà, previa consultazione con il Responsabile della Protezione dei Dati, all'effettuazione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali. Il Titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento potrebbe rappresentare un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento per attenuare il rischio;
2. La valutazione di impatto non verrà effettuata qualora il trattamento dovesse rientrare nell'elenco delle tipologie di trattamenti, redatto dal Garante della Privacy, per le quali non è richiesta.

Art. 23

Utilizzo in ambienti di lavoro

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza e gli strumenti di rilevazione di dati di geolocalizzazione non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'ente, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati;
2. Qualsiasi utilizzo di sistemi in ambienti di lavoro deve soddisfare i principi di liceità, non eccedenza e proporzionalità;
3. Il titolare deve quindi attivarsi, in caso di necessità, per l'attuazione di misure di garanzia ai sensi dello Statuto dei Lavoratori.

CAPO IV - MISURE DI SICUREZZA

Art. 24

Sicurezza dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del Codice, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente regolamento;
2. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione individuata, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite in forma scritta dal designato del trattamento dei dati;
3. Il designato individua e nomina gli autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza;

4. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di Polizia, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale;

5. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali profilazioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi e le diverse funzioni in ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento;

6. Gli autorizzati al trattamento e i preposti sono dotati di proprie credenziali di autenticazione di accesso al sistema. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso.

7. La/e società incaricata/e dal Comune di Praia a Mare di effettuare la realizzazione del sistema di videosorveglianza urbana, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software dedicati al sistema di videosorveglianza è/sono nominata/e "Responsabile/i esterno/i" dal Comandante della Polizia Locale con apposita nota recepita con determina dirigenziale, su proposta del RUP. In tale fattispecie si include anche l'eventuale amministratore esterno di sistema da nominarsi esplicitamente con le misure e gli accorgimenti individuati e prescritti dal Garante con provvedimento del 27/11/2008. I soggetti individuati sono tenuti a fornire al Comandante della Polizia Locale l'elenco degli incaricati al trattamento dei dati da loro nominati e a tenerlo costantemente aggiornato.

Art. 25

Accesso alle centrali di controllo

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi presso il datacenter e le centrali di controllo ubicate presso il Corpo di Polizia Locale di Praia a Mare, nonché presso le altre sedi collegate specificate nel presente regolamento;

2. L'accesso alle centrali di controllo è consentito solamente al personale appartenente alle forze dell'ordine in servizio presso i Comandi in cui sono dislocate, autorizzate dai rispettivi Comandanti o Responsabili;

3. Possono essere autorizzati solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente o Organismo di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, preventivamente individuato dal titolare o dal designato al trattamento;

4. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o dei responsabili, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. L'accesso avviene in presenza di incaricati del Corpo di Polizia Locale di Praia a Mare individuati ai sensi del presente regolamento;

5. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 26

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito.

2. Le telecamere di "videosorveglianza urbana" consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

3. Il responsabile del trattamento dei dati e gli incaricati non possono effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

4. Le immagini sono visualizzate su monitor e gestite attraverso specifiche apparecchiature che consentono l'attivazione delle funzioni di zoom e di brandeggio delle singole telecamere. Le immagini sono automaticamente registrate su appositi server localizzati presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale.

5. Le telecamere del "sistema di lettura targhe" sono apparati OCR con illuminatore ad infrarosso, che al passaggio di ciascun mezzo fotografano le targhe e tramite un software integrato ne leggono il contenuto estraendone la stringa di caratteri alfanumerici; i dati sono interfacciati con le principali banche dati già in uso, per finalità istituzionali, alla Polizia Locale (Motorizzazione Civile, Ancitel, SIVES) con particolare riguardo all'attività di accertamento e sanzione delle violazioni di carattere amministrativo relative ai veicoli non assicurati o non revisionati. Ogni forza di polizia, tramite un sistema di profilazione, secondo quanto stabilito dall'art. 53 del D.Lgs. n.196/2003, potrà accedere ai dati relativi alle targhe per le proprie finalità istituzionali o per attività di polizia giudiziaria.

Art. 27

Persone autorizzate ad accedere alla sala operativa della videosorveglianza urbana

1. L'accesso alla sala operativa della videosorveglianza urbana del Comando della Polizia Locale è consentito solamente, oltre al Sindaco e al Comandante della Polizia Locale, al/i responsabile/i esterno/i ed ai suoi incaricati previa autorizzazione del Comandante.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle nel comma precedente devono essere

autorizzati dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.

3. Il personale addetto alla manutenzione dei locali e di impianti diversi dalla videosorveglianza ed alla pulizia dei locali, deve essere nominativamente autorizzato dal Comandante della Polizia Locale.
4. Il Comandante della Polizia Locale impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di cui al comma precedente ed a tenere idonea registrazione di tutti gli autorizzati agli accessi alla sala operativa.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al successivo articolo ed i responsabili esterni dei dati ai sensi dell'art.11 comma 3, vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 28

Nomina incaricati autorizzati all'accesso alla sala operativa della videosorveglianza urbana

1. Il Comandante della Polizia Locale, in qualità di Responsabile del trattamento, designa e nomina per iscritto, nell'ambito degli operatori di Polizia Locale aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e che sulla base di esperienza, capacità, affidabilità siano in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati, gli incaricati al trattamento in numero sufficiente a garantire l'utilizzo e la gestione del servizio di videosorveglianza, individuando diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore.
2. Gli incaricati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Responsabile al trattamento dei dati.
3. In ogni caso, prima dell'utilizzo dei sistemi, gli incaricati saranno istruiti al corretto uso degli stessi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
4. Agli incaricati è affidata la custodia e la corretta conservazione delle proprie credenziali di accesso al sistema di videosorveglianza urbano e di lettura delle targhe, nell'ambito delle competenze designate.

Art. 29

Accesso ai sistemi e parole chiave per la videosorveglianza urbana

1. L'accesso ai sistemi della videosorveglianza urbana presso il Comando Polizia Locale o idonei locali diversi è esclusivamente consentito al Responsabile/ Comandante Polizia Locale, ai Responsabili esterni, agli Incaricati come indicato negli articoli precedenti.

2. Tutte le figure saranno dotate di propria password di accesso al sistema di videosorveglianza urbana e sono direttamente responsabili della corretta conservazione e protezione della stessa.

Art. 30

Obblighi degli operatori incaricati al trattamento

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al

trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente Regolamento.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso per sorvegliare proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5 e a seguito di regolare autorizzazione anche verbale di volta in volta richiesta al Comandante di Polizia Locale.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

5. Quale ulteriore misura di sicurezza, al fine di prevenire utilizzi impropri dei filmati, il responsabile effettua verifica periodica degli accessi al registrato da parte del personale autorizzato e delle relative motivazioni.

Art. 31

Sicurezza nelle trasmissioni

1. La società incaricata della realizzazione dell'impianto di videosorveglianza urbana nonché quella incaricata della manutenzione straordinario e ordinaria sono tenute a disporre l'adozione di adeguati sistemi di sicurezza atti a garantire la riservatezza delle trasmissioni telematiche e la conservazione dei dati.

Art. 32

Utilizzo degli strumenti e dei supporti di memorizzazione

1. Gli strumenti assegnati che consentano l'accesso ai dati devono essere protetti da sistemi di autenticazione e non devono essere lasciati incustoditi;

2. Qualora la presa in carico delle immagini e delle videoriprese venga effettuata tramite riversamento dai supporti di memoria presenti negli strumenti di acquisizione, i file contenenti dati devono essere rimossi dai supporti una volta acquisiti i dati;

3. In caso di dismissione di supporti di memorizzazione, questi devono essere resi inutilizzabili tramite danneggiamento fisico irreparabile, in modo che non sia consentito in alcun modo il recupero dei dati trattati.

CAPO V - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 33

Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196;
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6;
3. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt. 37 e seguenti del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;
4. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO VI - ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 34

Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt. 37 e seguenti del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 3;

Art. 35

Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Il Titolare e/o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è imputabile;

2. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2 del RGPD.

Art. 36

Provvedimenti attuativi

1. La Giunta comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel presente regolamento, con propria deliberazione, adotta il "disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza". Il disciplinare - programma contiene regole più specifiche per l'utilizzo e la gestione del sistema di videosorveglianza e riporta tutte le misure di tipo fisico, tecnico ed organizzativo adottate; può individuare qualsiasi altro dettaglio, specificazione, regolamentazione della videosorveglianza nel rispetto del presente regolamento.
2. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi derivanti dal presente Regolamento, fra cui l'adozione di atti che descrivano i trattamenti di dati effettuati dal titolare, che prevedano, coerentemente con le previsioni di cui al presente regolamento, in termini generali quanto segue:
 - le motivazioni dell'installazione dell'impianto;
 - la sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo;
 - l'architettura tecnologica dei sistemi di gestione dei dati;
 - le misure di sicurezza adottate;
 - l'eventuale necessità di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati e l'esito;
 - le categorie di destinatari a cui vengono comunicati i dati;
 - le modalità di comunicazione delle informazioni relative ai sistemi utilizzati nonché la definizione di ogni ulteriore e specifico elemento ritenuto utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.
3. Spetta invece ai supervisor l'adozione di appositi atti che prevedano:
 - l'autorizzazione ai soggetti che tratteranno i dati, specificando per ognuno il perimetro di azione;
 - la designazione dei responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 RGPD che tratteranno i dati in nome e per conto del titolare;
 - la designazione degli Amministratori di Sistema, con specificazione degli ambiti di operatività;
 - l'elenco dei siti in cui potranno essere collocati i sistemi di acquisizione delle immagini e la tipologia delle forniture, sulla base delle necessità rilevate ed in osservanza al principio di proporzionalità;
 - l'eventuale introduzione di nuovi sistemi di geolocalizzazione, le cui caratteristiche di sicurezza siano compatibili con le prescrizioni normative e quelle eventualmente date dalla Giunta Comunale;
 - l'attuazione di tutte le misure che garantiscano la sicurezza dei dati trattati e dei sistemi implementati.

Art. 37

Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza da parte del Consiglio Comunale.
2. In ogni caso, ogni modifica del presente regolamento dovrà essere effettuata tramite Consiglio Comunale.

Art. 38

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite;
2. Il presente Regolamento abroga ogni disposizione regolamentare comunale precedente che disciplina tale materia, in particolar modo abroga e sostituisce il regolamento dell'attività di videosorveglianza nel territorio comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 04/06/2008;
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Codice della privacy come modificato dal D.Lgs. 101/2018, al Regolamento UE 2016/679 e al D. lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e alle indicazioni centrali dell'Anci e del Ministero dell'interno;

Art. 39

Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al D.Lgs. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali e alle indicazioni centrali dell'Anci e del Ministero dell'interno.

OGGETTO: Nuovo Regolamento per la disciplina degli impianti di videosorveglianza .

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sulla presente proposta

SI ESPRIME

ai fini della regolarità tecnica:

parere favorevole parere contrario

In quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.



Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Giovanni Antonio Argirò

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

Riguardo alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si esprime parere

favorevole contrario

Il Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria

Dott. Anello DEL GATTO




178

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 12/05/2021.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Le sottoscrizioni, rese in calce, vengono assunte in data 10.08.2021.

<p>IL SINDACO</p>		<p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p>
<p><i>Sig. Antonio PRATICO</i></p> 		<p><i>Dott. Silvio BASTARDI</i></p> 

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio, rimanendovi per 15 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

E' divenuta ESECUTIVA,

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

X - Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, fatte salve le pubblicazioni di legge.

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi

L'addetto alla pubblicazione all'Albo pretorio

Marilena Rizzo



IL NESSO
COMUNALE
Marilena RIZZO

